

ASSOCIAZIONE TELEFONO S.O.S. INFANZIA

VIA PUCCINI 4B – CHIASSO

STATUTI, aggiornamento del 19 aprile 2017

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Denominazione e sede

Sotto la denominazione Telefono S.O.S Infanzia (in seguito T S.O.S) viene costituita un'associazione di pubblica utilità ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. La sua sede è a Chiasso.

Art. 2 Fondatore

L'associazione T S.O.S è stata fondata da Federico Mari il 15 settembre 1988.

Art. 3 Scopo

- a) Predisporre e gestire per il Canton Ticino e la Mesolcina una linea telefonica per la raccolta di segnalazioni di maltrattamenti dell'infanzia;
- b) Promuovere gli opportuni provvedimenti d'aiuto e sostegno all'infanzia maltrattata, segnatamente da parte di strutture pubbliche e private o di singoli;
- c) Promuovere momenti formativi, divulgativi e sostegno a progetti meritevoli;
- d) Offrire situazioni privilegiate per giovani;
- e) Conferire un premio annuale alla memoria del fondatore Federico Mari ad associazioni che si sono distinte nel sostegno all'infanzia.

Art. 4 Durata

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 5 Soci

Art. 5.1 I soci del T S.O.S sono persone fisiche o giuridiche che con la loro adesione dichiarano di condividere gli obiettivi dell'associazione sottoscrivendo una dichiarazione di accettazione degli scopi dell'associazione e del presente statuto.

Art. 5.2 Sono soci dell'associazione:

- a) coloro che hanno aderito alla seduta costitutiva del 15 settembre 1988 e che hanno mantenuto lo statuto di socio;
- b) coloro che hanno rivolto la richiesta scritta di adesione alla Direzione, sono stati accettati dalla maggioranza dell'assemblea e hanno versato la quota sociale annuale. L'assemblea può rifiutare l'adesione senza indicazione dei motivi.

Art. 5.3 Tutti i soci sono tenuti al segreto professionale per le informazioni di cui vengono a conoscenza. E' richiesto un impegno scritto per i soci che operano all'interno della sede.

Art. 6 Caratteristiche

L'associazione è apartitica e aconfessionale e conseguentemente è vietata in seno alla stessa qualsiasi discussione partitica e confessionale. Parimenti rimane esclusa la partecipazione dell'associazione a manifestazioni aventi carattere partitico e confessionale.

II. ORGANI

Art. 7 Organi dell'associazione

Essi sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) la direzione;
- c) l'organo di revisione.

Art. 8 Assemblea generale dei soci

Art. 8.1 L'assemblea generale dei soci si riunisce in sessione ordinaria annuale o straordinaria su convocazione. Il suo rinvio è necessario se non vi è presenza di almeno 5 soci iscritti.

Art. 8.2 Sono di competenza dell'assemblea in particolare:

- a) la nomina di un coordinatore e di 4 membri della Direzione;
- b) la nomina di 2 revisori dei conti;
- c) l'esame e l'approvazione dei conti presentati dalla Direzione;
- d) approvazione di eventuali aggiornamenti dello statuto;
- e) l'accettazione di nuovi soci;
- f) l'esclusione di soci per validi motivi.

Art. 8.3 L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno entro la fine di giugno.

Art. 8.4 Le assemblee straordinarie possono essere convocate in ogni tempo:

- a) quando ciò è ritenuto necessario dalla Direzione;
- b) su richiesta scritta formulata alla Direzione da almeno 1/5 dei soci.

Art. 8.5 L'assemblea è indetta dalla Direzione mediante convocazione scritta inviata ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata.

Art. 8.6 L'assemblea provvede di volta in volta alla nomina di un presidente e di un segretario del giorno. Verrà tenuto un verbale di assemblea con l'indicazione delle decisioni prese.

Art. 8.7 Le decisioni vengono prese a maggioranza dei soci presenti; in caso di parità decide il voto del presidente del giorno. Tutti i soci hanno diritto di un voto; il voto per delega e quello segreto non sono ammessi.

Art. 9 La Direzione

Art. 9.1 La Direzione dirige l'associazione e ne assicura il buon funzionamento onde permettere l'adempimento degli scopi espressi nel presente statuto e le decisioni prese dall'assemblea.

In particolare essa:

- a) propone ed esegue e fa eseguire le decisioni prese dall'assemblea dei soci;
- b) amministra il patrimonio sociale, predisponendo le iniziative necessarie per reperire i fondi che assicurino la continuità finanziaria dell'associazione;
- c) convoca l'assemblea ordinaria e, quando lo ritiene opportuno o è richiesta da almeno 1/5 dei soci, le assemblee straordinarie;
- d) cura i contatti con i mass-media;
- e) tiene aggiornato l'elenco dei soci;
- f) definisce l'organigramma e adotta i regolamenti necessari all'adempimento delle sue funzioni e degli scopi dell'associazione.

Art. 9.2 La Direzione è composta da un coordinatore di Direzione e da 4 membri scelti dall'assemblea tra coloro che sono soci da almeno 1 anno. Dette cariche hanno durata di 5 anni e sono sempre rinnovabili. Può farsi affiancare nello svolgimento delle proprie mansioni da un gruppo di specialisti nei vari settori.

Art. 9.3 La Direzione tiene un verbale delle deliberazioni prese.

Art. 9.4 L'associazione è rappresentata dalla Direzione di cui i membri disporranno di firma collettiva a due.

III. Finanziamento

Art. 10 Fondi per l'associazione

L'associazione è finanziata per il tramite:

- a) delle quote sociali;
- b) dei sussidi dei contributi cantonali, comunali e di altri enti pubblici o privati;
- c) delle donazioni;
- d) delle attività proprie.

Art. 11 Quote sociali

Ogni socio è tenuto a versare una quota annuale di CHF 50.00.

Art. 11.1 Il mancato versamento della quota sociale per un anno, dopo richiamo, comporta l'esclusione del socio dall'associazione.

IV. Organo di revisione

Art. 12 Composizione e compiti dell'organo di revisione

Esso è composto da due revisori incaricati dall'assemblea ordinaria. Ha il compito di controllare e di allestire un rapporto annuale circa lo stato patrimoniale e i conti di esercizio dell'associazione, da presentare all'assemblea.

V. Disposizioni finali

Art. 13 Scioglimento e devoluzione del patrimonio sociale

Art. 13.1 Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso soltanto da un'assemblea generale dei soci appositamente convocata ritenuta la presenza di un quorum di 2/3 dei soci iscritti. Per la decisione è inoltre richiesta la maggioranza di 3/4 dei presenti. In difetto del quorum necessario dovrà essere convocata una nuova assemblea generale dei soci.

Art. 13.2 In caso di scioglimento volontario, per legge o per decisione del giudice il patrimonio sociale sarà devoluto ad associazioni o enti che perseguono scopi analoghi.

Art. 14 Disposizioni finali

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea ordinaria del 20 maggio 2017.